



# COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

*Provincia di Novara*

C.A.P. 28053 - TEL. 0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 179

### OGGETTO : COSTITUZIONE FES 2018

L'anno duemiladiciotto, addì diciassette, del mese di dicembre alle ore 15:30 ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Matteo Besozzi	SINDACO	Presente
Massimo Stilo	VICE SINDACO	Presente
Marta Moalli	ASSESSORE	Presente
Vito Diluca	ASSESSORE	Presente
Claudia Gnemmi	ASSESSORE	Presente
David Amelio Luigi Guenzi	ASSESSORE	Presente

Presenti 6 Assenti 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Gamba Gianna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Besozzi Matteo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018;

Richiamato in particolare l'articolo 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione";

Richiamati altresì:

- l'articolo 40, comma 3 – bis del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, come modificato dall'art. 11 del D. Lgs. 25.5.2017 n. 75 il quale stabilisce che: *«Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7 comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati, ai sensi dell'art. 45 comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione»;*
- l'articolo 45, comma 3-bis dello stesso D. Lgs. 165/2001 come aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 57, D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, ai sensi del quale *«Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro»;*
- l'articolo 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 secondo il quale *«...omissis....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 20 dicembre 2015, n. 208 è abrogato»;*
- il comma 3 del succitato articolo 23 ai sensi del quale *«Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.»;*

Richiamata la Deliberazione n.124 del 13.09.2018 ad oggetto: "Atto di indirizzo per la contrattazione decentrata anno 2018" con la quale la Giunta Comunale ha formulato le direttive in ordine alla ripartizione ed all'utilizzo delle risorse decentrate

per il personale per l'anno 2018 e per l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula dell'accordo integrativo per l'anno 2018;

Considerato che in data 09.11.2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per l'annualità economica 2018 del personale comunale;

Vista la relazione tecnico-finanziaria redatta in data 22.11.2018 – prot. n. 0033737 – nella quale viene dimostrata la compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo in riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, come di seguito riportato:

*“Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione. Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018:*

- codice 0110101 piano dei conti 1.01.01.01.002 cap. 260 per l'importo di € 185.446,24
  - codice 0101101 piano dei conti 1.01.01.01.002 cap. 260/1 per € 3.779,00
  - codice 0101101 piano dei conti 1.01.02.01.002 cap. 261/1 per € 1.221,00
  - codice 0106101 piano dei conti 1.01.01.01.004 cap. 780 per € 1.737,00
  - codice 0106101 piano dei conti 1.01.02.01.001 cap. 780/1 per € 562,00
- quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante”;*

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto in data 23.11.2018 – ns. prot. n. 0033999/2018;

Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 26.11.2018, è stata approvata l'ipotesi di accordo integrativo per l'annualità economica 2018 e si è provveduto ad autorizzare il Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione dell'accordo definitivo;

Dato atto:

- che in data 29.11.2018 è stato sottoscritto l'accordo definitivo del comparto Funzioni Locali per l'annualità economica 2018 per il personale comunale;
- che il succitato accordo prevede che le risorse complessivamente destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane ammontano complessivamente ad € 192.745,24, di cui € 165.606,82 per la parte stabile ed € 27.138,42 per la parte variabile;

Visto il prospetto allegato al presente atto che quantifica l'entità complessiva del F.E.S. per l'anno 2018 pari ad € 192.745,24 oltre ad oneri riflessi, nonché le singole voci che costituiscono il F.E.S. stesso per l'anno 2018;

Ritenuto necessario procedere quindi all'approvazione della consistenza del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo pari ad € 165.606,82 per la parte fissa ed €27.138,42 per la parte variabile per un totale di € 192.745,24;

Verificato che il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario ammonta a € 11.398,00 e che le eventuali economie confluiranno, in sede di liquidazione, nel fondo per la produttività;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2017, ad oggetto: "Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2018, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli obiettivi";

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

1. DI APPROVARE la determinazione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2018 nella consistenza complessiva esposta nel prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva del fondo della produttività di € 192.745,24 oltre ad oneri riflessi viene imputata come segue al bilancio di pluriennale 2018/2020 – esercizio 2018:
  - codice 0110101 piano dei conti 1.01.01.01.002 cap. 260 per l'importo di € 185.446,24
  - codice 0101101 piano dei conti 1.01.01.01.002 cap. 260/1 per € 3.779,00
  - codice 0101101 piano dei conti 1.01.02.01.002 cap. 261/1 per € 1.221,00
  - codice 0106101 piano dei conti 1.01.01.01.004 cap. 780 per € 1.737,00
  - codice 0106101 piano dei conti 1.01.02.01.001 cap. 780/1 per € 562,00
3. DI QUANTIFICARE il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario nell'importo di €11.398,00 dando atto che le eventuali economie confluiranno, in sede di liquidazione, nel fondo per la produttività.
4. DI DARE ATTO che l'importo del fondo al netto delle suddette spese rispetta il limite previsto dall'articolo 23, comma 2 del D. Lgs. 25.05.2017, n. 75.
5. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO**  
**CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2018 RISORSE STABILI**

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	<p>1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi</p> <p>2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018</p>	
<b>SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018</b>		
ARTICOLO 67, COMMA 1	<p>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un <b>unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili</b>, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</p> <p>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato <b>al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</b></p> <p>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</p>	€ 154.506,34
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 3.609,15
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 7.491,33
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di <b>incremento delle dotazioni organiche</b> , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ -
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>€ 165.606,82</b>

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2018 RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
<b>SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018</b>		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	€ 22.972,95
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	€ 5.764,22
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	€ 250,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	MS 1997 € - 1,20% € -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	€ -
RECUPERO MAGGIORI SOMME F.E.S. 2017		-€ 1.848,75
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		€ 27.138,42
<b>TOTALE GENERALE</b>		€ 192.745,24
<p>La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016</p>		

Letto, confermato e sottoscritto.

---

**IL PRESIDENTE**  
F.to Besozzi Matteo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa Gamba Gianna

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-01-2019 al 23-01-2019.

Castelletto S. Ticino, li 08-01-2019

Reg. Pubbl. n. 17

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa Gamba Gianna

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data 18-01-2019**

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, li 08-01-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa Gamba Gianna

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, li 08-01-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Gamba Gianna